

(N. 2596)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° ottobre 1952 (V. Stampato N. 520-114) (1)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 OTTOBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599,
concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — È aggiunta la seguente lettera d):

« d) accrescere la cultura del popolo mediante l'istituzione di centri di lettura e iniziative di carattere ricreativo ed educativo ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi presso le scuole governative o presso enti, associazioni o privati, i quali lo richiedano e dimostrino di possedere i mezzi e i requisiti per organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi.

Per i corsi istituiti presso enti, associazioni o privati, lo Stato può concorrere nella spesa.

La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 4. — I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« L'insegnamento nei corsi della scuola popolare è affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi, a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2, nelle scuole medie, e che non abbiano altra occupazione retribuita. L'insegnamento è valutato ad ogni effetto come servizio di incarico e supplenza.

Nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la nomina ha luogo su proposta e di intesa con questi.

L'insegnante deve essere prescelto tra quelli compresi nella graduatoria provinciale di incarico e supplenza ».

Art. 4-bis (nuovo). — « In caso di trasferimento presso altro Provveditorato, l'interessato, prima della sua assunzione in sede, può chiedere d'essere aggiunto alla nuova graduatoria senza alcuna valutazione dei titoli e dopo l'ultimo concorrente già graduato ».

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

« Ciascun corso della scuola popolare ha normalmente la durata minima di 5 mesi, con l'orario da 10 a 18 ore settimanali.

Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola essere meno di 10 e più di 30.

Ove siano accertate irregolarità o inefficienza del corso il provveditore può adottare misure che, nei casi più gravi, possono giungere fino alla chiusura del corso ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli alunni che hanno superato gli esami viene rilasciato per i corsi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, il certificato di studi elementari inferiori o superiori, e per i corsi di aggiornamento culturale, di cui alla lettera c), uno speciale attestato che è titolo preferenziale a parità di ogni altra condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il certificato degli studi elementari superiori ».

Art. 11-bis (nuovo). — « Il Ministro della pubblica istruzione potrà istituire i corsi della scuola popolare, d'accordo col Ministro del lavoro, presso i corsi di qualifica professionale non inferiori ai 5 mesi, al fine di combattere l'analfabetismo degli allievi ovvero di integrare, con la preparazione intellettuale di questi, l'addestramento tecnico ai vari mestieri ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
17 DICEMBRE 1947, N. 1598

Istituzione della Scuola popolare contro l'analfabetismo.

Art. 1.

È istituita una Scuola popolare per combattere l'analfabetismo, per completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione media o professionale.

La scuola è gratuita diurna o serale, per giovani ed adulti e viene istituita presso le scuole elementari, le fabbriche, le aziende agricole, le istituzioni per emigranti, le caserme, gli ospedali, le carceri e in ogni ambiente popolare, specie in zone rurali, in cui se ne manifesti il bisogno.

Art. 2.

La Scuola popolare raggiunge gli scopi predetti mediante corsi diretti a:

a) impartire l'istruzione del corso elementare inferiore a coloro che, avendo superato l'età di 12 anni, non l'abbiano ricevuta nelle scuole elementari ordinarie;

b) impartire l'istruzione del corso elementare superiore a coloro che abbiano conseguito il certificato di compimento degli studi inferiori o dimostrino di avere un grado d'istruzione equivalente;

c) aggiornare e approfondire l'istruzione primaria per coloro che siano già provvisti del certificato degli studi elementari superiori al fine anche di orientare alle attività artigiane o (per coloro che rivelino particolari attitudini) al proseguimento degli studi.

Art. 3.

I corsi della Scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi o di sua iniziativa,

o su richiesta di enti, associazioni e privati. Nell'istituzione di tali corsi sarà data la preferenza alle iniziative di chi dimostri di possedere i mezzi per meglio organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi.

La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sui fondi di cui all'articolo 12.

Art. 4.

L'insegnamento nei corsi della Scuola popolare è affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi d'insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2, nelle scuole medie, e che — data la necessità di combattere la disoccupazione intellettuale — non abbiano altra occupazione retribuita.

Nel caso di scuole organizzate da enti, associazioni e privati, la nomina ha luogo su proposta e d'intesa con questi.

Il servizio è valutato ad ogni effetto come servizio d'incarico e supplenza.

Il compenso mensile agli insegnanti è ragguagliato per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio iniziale — e dell'indennità di caro vita — del grado 12°, o del grado 11° per gli insegnanti provvisti di laurea, quando insegnano nei corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

Il compenso è dovuto per i soli mesi di effettivo insegnamento.

Art. 5.

Ciascun corso della Scuola popolare ha normalmente la durata di cinque mesi, con l'orario da 10 a 15 ore settimanali.

Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola essere meno di dieci e più di venticinque.

Ove siano accertate irregolarità di insegnamento o scarsa frequenza degli alunni, il provveditore può adottare opportune misure che, nei casi più gravi, possono giungere fino alla chiusura del corso.

Art. 6.

Agli alunni che hanno superato gli esami viene rilasciato per i corsi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2, il certificato di studi elementari inferiori o superiori, e per i corsi di cui alla lettera *c)* uno speciale attestato che è titolo preferenziale a parità di ogni altra condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il certificato degli studi elementari superiori.

Nelle località nelle quali siano istituiti i corsi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 il riconoscimento del grado di cultura previsto dall'articolo 192 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, si ottiene esclusivamente mediante l'esame finale dei corsi della Scuola popolare.

Art. 7.

I programmi d'insegnamento, le norme per gli esami e ogni altra disposizione riguardante l'attuazione della presente legge saranno fissati con ordinanza ministeriale.

Art. 8.

I corsi della Scuola popolare sono soggetti alla vigilanza delle autorità scolastiche governative, che esercitano rispetto ad essi tutte le attribuzioni loro demandate dalle disposizioni in vigore.

Art. 9.

Ai locali e ai servizi per il funzionamento dei corsi della Scuola popolare provvede il Comune ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico sull'istruzione elementare.

Il provveditore agli studi può autorizzare l'uso dei locali delle scuole elementari anche per i corsi di scuola popolare organizzati da enti, associazioni e privati qualora questi non possano provvedervi.

Art. 10.

Agli alunni bisognosi possono essere assegnati premi di assiduità mediante gratuita fornitura di libri e oggetti di cancelleria o in altra forma.

Art. 11.

Tutte le spese di organizzazione, funzionamento e vigilanza dei corsi, nonché quelle necessarie per studiare i problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo e per diffondere l'istruzione del popolo gravano sul capitolo di cui all'articolo 12.

Art. 12.

Per il corrente esercizio finanziario è stanziato in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire un miliardo per tutte le spese previste dalla presente legge.